

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 29 aprile 2021, n. 16350 - Ramacci, pres.; Noviello, est.; Seccia, P.M. (conf.) - C.S., ric. (*Dichiara inammissibile App. Venezia 4 aprile 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione - Vizi (non sostanziali) del provvedimento amministrativo.

Sussiste il reato di inottemperanza all'ordine di rimuovere i rifiuti ex artt. 192 e 255, ultimo comma, d.lgs. n. 152/2006, anche quando l'ordinanza adottata dal Sindaco in tal senso non sia stata preceduta dalla rituale comunicazione di avvio del procedimento(1).

(1) Con riferimento alla rilevanza, ai fini della commissione del reato, della mancata ottemperanza alla ordinanza di rimozione dei rifiuti e alla individuazione del soggetto responsabile, Cfr. Cass. Sez. III 17 luglio 2019, n. 31291, Ricigliano, rv. 276.301.

*

Cass. Sez. III 29 aprile 2021, n. 16347 - Manna, pres.; D'Antonio, est.; Molino, P.M. (conf.) - T.S., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Palermo 2 marzo 2020*)

Produzione, commercio e consumo - Vendita al dettaglio di pesce fresco - Ghiaccio utilizzato per la conservazione di prodotti ittici, contenente cariche microbiche superiori a quelle consentite.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), legge n. 283 del 1962 non è necessario che il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle previsioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza, senza che rilevi, per la concretizzazione dell'illecito contravvenzionale, la produzione di un danno alla salute (confermata la condanna per il titolare di una pescheria che atteso che il ghiaccio su cui erano posizionati i prodotti ittici era preparato con un macchinario non adeguatamente pulito, che presentava cariche microbiche superiori a quelle consentite dalla legge) (1).

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 25 ottobre 2016, n. 44927, Ballico, rv. 268.715.

*

Cass. Sez. III 16 aprile 2021, n. 14248 (c.c.) - Marini, pres.; Di Nicola, est.; P.G., (conf.) - Cammarata, ric. (*Conferma G.I.P. Trib. Trieste 28 aprile 2020*)

Ambiente - Ecodelitti - Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Reato abituale - Momento consumativo.

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti integra una ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, alcuni dei quali, isolatamente considerati, potrebbero anche costituire reato ad altro titolo ma che rinvergono la ratio dell'incriminazione nella loro reiterazione, che si protrae nel tempo, e nella persistenza dell'elemento intenzionale. Pertanto, poiché i fatti debbono essere molteplici e la reiterazione presuppone un arco di tempo che può essere più o meno lungo, ma comunque apprezzabile, la consumazione del reato abituale si ha con l'ultimo atto di questa serie di fatti, mentre il reato stesso si perfeziona nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e ciò avviene quando l'agente realizza un minimo di condotte tipizzate dalla norma incriminatrice e, nella specie, dirette alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, collegate tra loro da un nesso di abitualità, con la conseguenza che, attesa la struttura persistente e continuativa del reato, ogni successiva condotta di gestione illecita dei rifiuti, compiuta in costanza del nesso di abitualità, si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita a un illecito strutturalmente unitario; ne deriva, ad esempio, che il termine di prescrizione decorre dal giorno dell'ultima condotta tenuta (1).

(1) Con riferimento alla natura di reato abituale del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ed alla rilevanza delle «più operazioni» ed all'«allestimento di mezzi e attività continuative organizzate» finalizzate alla abusiva gestione di ingenti quantità di rifiuti, Cfr. Cass. Sez. III 6 dicembre 2012, n. 47229, De Prà, non massimata, in *Ambiente e sviluppo*, 2013, 7, 681.

*

Cass. Sez. III Pen. 14 aprile 2021, n. 13817 - Andreatza, pres.; Scarcella, est.; Marinelli, P.M. (diff.) - Pascariello, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Paola 10 dicembre 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzioni e demolizioni, in assenza della prescritta autorizzazione - Reato - Violazione amministrativa.

Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del cit. D.lgs., essendo di natura istantanea e perfezionandosi nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, potendosi tuttavia escludere l'occasionalità della condotta da dati significativi, quali l'ingente quantità di rifiuti, denotanti lo svolgimento di un'attività implicante un "minimum" di organizzazione necessaria alla preliminarmente raccolta e cernita dei materiali (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 29 febbraio 2016, n. 8193, Dutto, rv. 266.305; Sez. III 8 giugno 2010, n. 21655, Hrustic, rv. 247.605.

*

Cass. Sez. III 9 aprile 2021, n. 13281 - Andreatza, pres.; Sessa, est.; Manuali, P.M. (conf.) - Masselli, ric. (*Dichiara inammissibile App. Campobasso 2 luglio 2020*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Contravvenzioni concernenti la pubblica incolumità - Causa di non punibilità prevista dall'art. 257, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 - Operatività.

L'operatività della causa di non punibilità prevista dall'art. 257, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 è collegata alla bonifica del sito in osservanza ai progetti approvati ai sensi degli artt. 242 e ss. del d.lgs. cit.; essa trova applicazione, per espressa previsione normativa, solo con riguardo ai «reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1», ossia relativamente a reati che, per un verso, siano diversi da quello in relazione al quale è intervenuta la bonifica del sito inquinato e che, per altro verso, rientrino nel genus degli illeciti ambientali. Tale natura, tuttavia, non può riconoscersi al reato previsto dall'art. 677, commi 2 e 3, c.p., che appartiene al novero delle contravvenzioni concernenti la pubblica incolumità, nelle quali l'interesse tutelato è, per l'appunto, quello alla salvaguardia dell'incolumità pubblica (1).

(1) In senso conforme: Cass. Sez. I 18 luglio 1981, n. 7179, Pedrotti, rv. 149.848.

*

Cass. Sez. III 23 marzo 2021, n. 11128 - Di Nicola, pres.; Ramacci, est.; Pratola, P.M. (diff.) - Azzalini, ric. (*Conferma Trib. Torino 12 dicembre 2019*)

Acque - Scarichi di acque reflue industriali - Mancata presentazione del piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio - Acque convogliate direttamente nelle griglie di raccolta stradale senza alcun trattamento - Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento.

La formulazione dell'art. 74, lett. b) introdotta dal D.Lgs. n. 4 del 2008, secondo cui sono da considerare acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate (e non più, quindi, "provenienti da" come recitava la precedente formulazione dello stesso articolo contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006) da edifici od impianti in cui si svolgono le attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, come si rileva dalla relazione di accompagnamento alle modifiche, è strumentale unicamente a riaffermare la nozione di "scarico diretto", in maniera da riproporre in forma più chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico da quella di rifiuti liquidi (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 2 luglio 2008, n. 26543, Erg Petroli S.p.A., rv. 240.537, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2008, 4, 1049.

*

Cass. Sez. III 19 marzo 2021, n. 10758 - Ramacci, pres.; Corbetta, est.; Seccia, P.M. (conf.) - A., ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Siena 15 gennaio 2020*)

Animali - Applicazione di un collare predisposto alla trasmissione di scosse elettriche ad un cane utilizzato per l'attività venatoria - Maltrattamento - Esclusione.

L'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale. La condotta vietata, oggetto di incriminazione, non è la mera apposizione sull'animale del collare elettronico, ma il suo effettivo utilizzo, nella misura in cui ciò provochi «gravi sofferenze»: evento del reato, da intendersi nell'insorgere nell'animale di patimenti psico-fisici, in assenza dei quali si fuoriesce dal perimetro della tipicità (nella specie, la Corte ha cassato la decisione che aveva ritenuto sussistente il reato unicamente in base al fatto che il cane indossasse il collare elettrico, senza verificare che, tramite il suo concreto utilizzo, fossero state cagionate all'animale «gravi sofferenze») (1).

(1) Sulla differenza tra il reato di cui all'art. 727 c.p. e il delitto di cui all'art. 544 *ter* c.p., cfr. Cass. Sez. III 25 maggio 2016, n. 21932, Bastianini, rv. 267.345.

*

Cass. Sez. III 16 marzo 2021, n. 10122 - Sarno, pres.; Scarcella, est.; Pratola, P.M. (diff.) - M.P. e M.M., ric. (Annulla in parte con rinvio Trib. Vercelli 1° aprile 2019)

Animali - Allevamento di equidi -Sofferenze provocate agli animali (asini, cavalli e un mulo), costretti in spazi ridotti, pieni di liquami, feci e occupati anche da carcasse in decomposizione.

Il reato di cui all'art. 727, comma 2 c.p. si verifica ogni qual volta risulti che un soggetto detenga animali in condizioni tali da determinare loro gravi sofferenze, dovendosi intendere queste ultime sussistenti non solo in quanto le modalità di detenzione determinino la insorgenza di processi patologici ma anche in quanto siano tali da determinare a carico dei quelli mere sofferenze (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 4 aprile 2019, n. 14734, Capelloni, rv. 275.391, in *Quotidiano giuridico*, 2019.

*

Cass. Sez. IV 15 marzo 2021, n. 10012 - Piccialli, pres.; Ranaldi, est. - D.G.A., ric. (Conferma Trib. ries. Parma 25 novembre 2020 ord.)

Produzione, commercio e consumo - Sequestro prodotti (confezioni contenenti inflorescenze di canapa sativa) derivanti dalla coltivazione della cannabis - Infiorescenze della canapa provenienti dalle sementi certificate con valore di THC compreso entro lo 0,6 per cento - Rilevanza penale dell'attività di vendita sul libero mercato di estratti dalle inflorescenze di canapa sativa destinati al consumo ed aventi effetti droganti - Divieti finalizzati alla tutela della salute pubblica.

La cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa light, quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. Un.10 luglio 2019, n. 30475, Castignani, rv. 275.956, in *Studium juris*, 2020, 3, 319; in *Dir. pen. e processo*, 2019, 10, 1384; in *Giur. it.*, 2019, 11, 2511, con nota di NOTARO.

*

Cass. Sez. III 15 marzo 2021, n. 9954 - Sarno, pres.; Ramacci, est.; Di Nardo, P.M. (conf.) - P.M. in proc. Tozzi ed a., ric. (Annulla con rinvio Trib. Firenze 30 ottobre 2017)

Sanità pubblica - Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, illecita gestione di rifiuti e discarica abusiva - Modalità di accertamento - Personale delle Agenzie regionali di protezione ambientale (ARPA) svolgente funzioni di vigilanza e controllo - Qualifica di polizia giudiziaria.

La sussistenza dei requisiti di applicabilità della disciplina sulle terre e rocce da scavo di cui all'art. 186, d.lgs. n. 152/06 deve essere accertata in fatto dal giudice del merito sulla base di dati fattuali oggettivi e non può essere dimostrata da chi ne invoca l'applicazione sulla base dei meri contenuti cartolari di progetti, accordi, dichiarazioni di intenti ed atti similari, mentre, per ciò che concerne titoli abilitativi, non è sottratta al giudice del merito la possibilità di valutarne la validità ed efficacia. Il personale delle Agenzie regionali di protezione ambientale (ARPA) svolgente funzioni di vigilanza e controllo riveste la qualifica di polizia giudiziaria in ragione delle specifiche competenze attribuite dalla normativa legislativa e regolamentare, vigente per l'intero territorio nazionale, ed in considerazione della rilevanza anche costituzionale del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 28 novembre 2016, n. 50352, Innocenti, rv. 268.602, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 2, 124.

*

Cass. Sez. III 12 marzo 2021, n. 9910 - Sarno, pres.; Andronio, est., Baldi, P.M. (parz. diff.) - S.D., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Palermo 7 dicembre 2018*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti ittici - Vendita - Cattivo stato di conservazione - Prodotti posti su un banchetto occasionale privo di copertura a temperatura ambiente, e sottoposti agli agenti atmosferici e inquinanti.

Integra l'ipotesi di vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione la condotta dell'imputato che mette in vendita prodotti ittici in strada, collocati a temperatura ambiente su un banchetto occasionale privo di copertura ed esposti ad agenti atmosferici e inquinanti (1).

(1) Sul «cattivo stato di conservazione» riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari ed alle modalità estrinseche con cui si realizza, cfr. Cass. Sez. III 28 agosto 2018, n. 39037, Malcaus, rv. 273.919; Sez. III 10 febbraio 2014, n. 6108, Maisto, rv. 258.861, in *Quotidiano giuridico*, 2014.

*

Cass. Sez. II 10 marzo 2021, n. 9557 - Imperiali, pres.; Cianfrocca, est.; P.G. (conf.) - F.A., ric. (*Conferma App. Firenze 12 novembre 2020*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione illecita e traffico di rifiuti attuato con la pratica del «giro bolla» - Condotte lesive di interessi di natura collettiva come quelli alla salute ed alla salvaguardia dell'ambiente.

La pratica del «giro bolla» implica una condotta non soltanto «seriale» ma anche «organizzata» e tale da coinvolgere necessariamente più soggetti destinati ad assumere ruoli precisi e ben determinati: per attivare un'operazione illegale di smaltimento è, infatti, necessario disporre di uomini e mezzi, ovvero di una organizzazione imprenditoriale che ben può nel contempo svolgere attività del tutto lecite (1).

(1) Con riferimento all'argomento secondo il quale il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non richiede l'esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo l'attività criminosa essere inserita in un contesto comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite, Cfr. Cass. Sez. III 22 dicembre 2011, n. 47870, Giommi, rv. 251.965.

*

Cass. Sez. III 4 marzo 2021, n. 8795 - Lapalorcia, pres.; Di Stasi, est.; Tocci, P.M. (diff.) - Lazzarini, ric. (*Annulla senza rinvio App. Milan 2 luglio 2019*)

Ambiente - Danno ambientale - Stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non in assenza delle prescritte autorizzazioni - risarcimento del danno ambientale di natura pubblica - Legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento per reati ambientali.

In tema di reati ambientali, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 318, comma 2, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, spetta soltanto allo Stato, e per esso al Ministro dell'ambiente, la legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento per reati ambientali, al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente; tutti i soggetti diversi dallo Stato, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ulteriori e concreti, conseguenti alla lesione di diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivanti dalla stessa condotta lesiva (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. I 31 ottobre 2019 (ud. 25 settembre 2018), n.44528, Abulaiha Mohamed Sal, rv. 277.148, in *Studium juris*, 2020, 5, 626; Sez. III 11 giugno 2015 (ud. 9 luglio 2014), n. 24677, Busolin, rv. 264.114.

*

Cass. Sez. III 3 marzo 2021, n. 8499 (c.c.) - Izzo, pres.; Di Stasi, est.; Molino, P.M. (conf.) - Corrente, ric. (*Dichiara inammissibile App. Brescia 13 maggio 2019*)

Bellezze naturali - Alberi - Abbattimento di alberi di alto fusto in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione - Reato di deturpamento delle bellezze naturali di cui all'art. 734 c.p.

L'abbattimento di alberi in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica configura il reato di cui all'art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto attività idonea a compromettere i valori ambientali incidendo in modo apprezzabile sull'assetto del territorio. Commette il reato di deturpamento delle bellezze naturali di cui all'art. 734 c.p. chi effettui l'abbattimento di alberi di alto fusto in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 7 luglio 2004, n. 29483, Lizzadri, rv.229.495, in *Riv. pen.*, 2005, 1113; Sez. III 7 aprile 2006, n. 16036, Senesi, rv.234.329, *ivi*, 2007, 4, 441.

*

Cass. Sez. III 3 marzo 2021, n. 8498 - Sarno, pres.; Aceto, est.; Cuomo, P.M. (conf.) - Staffetti, ric. (*Dichiara inammissibile App. L'Aquila 11 marzo 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito temporaneo - Luogo di produzione dei rifiuti.

La definizione di «deposito temporaneo dei rifiuti» è stata modificata dalla l. 28 dicembre 2015, n. 221, nel senso che per «luogo di produzione dei rifiuti» deve oggi intendersi «l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti», definizione ripresa tal quale dall'odierno art. 185 bis, d.lgs. n. 152 del 2006 come introdotto dall'art. 1, comma 14, d.lgs. n. 116 del 2020. Ad integrare la nozione di «collegamento funzionale» concorre non soltanto, dal punto di vista spaziale, la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma anche la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell'assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 30 gennaio 2018 (ud. 7 aprile 2017), n. 4181, Rossomanno, non massimata, in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 3, 189; Sez. III 30 ottobre 2018, n. 49674, non massimata.

*

Cass. Sez. III 2 marzo 2021, n. 8220 - Andreatza, pres.; Corbo, est.; Baldi, P.M. (diff.) - De Francesco, ric. (*Conferma App. Torino 22 ottobre 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Traffico illecito - Ingiusto profitto.

Deve ritenersi che lo scopo di ottenere una commessa produttiva di significativi ricavi, concernente un'attività formalmente svolta in maniera lecita, perché supportata dalla titolarità delle necessarie autorizzazioni, ma nella consapevolezza della sua strumentalità allo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti, integri il fine di conseguire un ingiusto profitto richiesto dall'art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006, e, attualmente, dall'art. 452 quaterdecies c.p. Ed infatti, in tale ipotesi, il profitto avuto di mira è ingiusto perché perseguito nella consapevolezza della sua stretta e inscindibile connessione con la realizzazione di un'attività di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, e, quindi, della sua derivazione dal complessivo svolgimento di tale illecita attività (1).

(1) Sulla nozione di profitto ingiusto di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006, consistente anche solo nella riduzione dei costi aziendali o in vantaggi di altra natura, cfr. Cass. Sez. III 22 novembre 2017, n. 53136, Vacca, rv. 272.097.

*

Cass. Sez. III 2 marzo 2021, n. 8215 - Ramacci, pres.; Andreatza, est.; Angelillis, P.M. (conf.) - Naselli, ric. (*Annula in parte con rinvio Trib. Genova 9 novembre 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Affidamento a terzi - Culpa in eligendo.

L'affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta, per il soggetto che li conferisca, precisi obblighi di accertamento tra cui, in particolare, la verifica dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico, la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 7 febbraio 2008 (ud. 19 dicembre 2007), n. 6101, Cestaro, rv. 238.991.

*

Cass. Sez. III 25 febbraio 2021, n. 7395 - Sarno, pres.; Scarcella, est.; Pratola, P.M. (conf.) - Calissano (*Cassa senza rinvio Trib. Alessandria 11 novembre 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività illecita di raccolta e recupero per il successivo commercio e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi - Confisca ex art. 260 ter, d.lgs. n. 152/06.

La confisca prevista dall'art. 260 ter, ultimo comma, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, seppure non necessitante di una condanna non può essere disposta in sede di proscioglimento predibattimentale ex artt. 129 e 469, c.p.p., in quanto presuppone comunque l'accertamento della violazione. Il riferimento «all'accertamento», tuttavia, rende comunque necessario, anche in un'ottica di conformità dell'ordinamento interno alla norma convenzionale di cui all'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione EDU, che ai fini di poter disporre la confisca si «accerti» la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato ipotizzato, non potendosi, diversamente, procedere all'ablazione di quanto sequestrato, in quanto ciò determinerebbe un ingiustificato (ed ingiusto) sacrificio patrimoniale per il soggetto destinatario, non potendosi dubitare - anche e soprattutto alla luce dei «criteri di Engel», estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976 - della natura sanzionatoria della confisca prevista dall'ultimo comma dell'art. 260 ter T.U.A. (1).

(1) Sulla assenza della necessità della previa condanna per l'ipotesi di confisca prevista dall'art. 260 ter, ultimo comma, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cfr. Cass. Sez. III 2 settembre 2020, n. 24974, Restivo, rv. 279.872, in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 10, 831.

*

Cass. Sez. III 24 febbraio 2021, n. 7148 - Rosi, pres.; Liberati, est.; Cuomo, P.M. (diff.) - Ma. No., ric. (*Annula in parte con rinvio G.I.P. Trib. Napoli 28 ottobre 2019*)

Animali - Maltrattamento - Animali appartenenti a specie indicata come minacciata di estinzione - Attività di uccellazione e di cattura di uccelli mediante l'utilizzo sia di impianti di reti fisse e ribaltabili, sia di trappole - Detenzione di esemplari di cardellini chiusi in gabbie poste all'interno in un'abitazione in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Va confermata la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 727, commi 1 e 2, c.p. per avere detenuto chiusi in gabbie poste all'interno della sua abitazione quattordici esemplari di cardellini in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, tra cui un cardellino con imbracatura alle ali e al collo, presumibilmente utilizzato come richiamo (1).

(1) Sulla rilevanza dello stato di cattività in gabbia a norma dell'art. 727 c.p., cfr. Cass. Sez. III 16 marzo 1998, n. 3283, Bertoldi, rv. 210.293, in *Cass. pen.*, 1999, 1801, e in *Studium juris*, 1999, 330.

*

Cass. Sez. III 19 febbraio 2021, n. 6528 - Di Nicola, pres.; Andreazza, est.; Fimiani, P.M. (diff.) - Calia, ric. (*Cassa senza rinvio Trib. Imperia 27 novembre 2017*)

Acque - Scarico - Nozione.

Per scarico si deve intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall'insediamento produttivo nella sua totalità e cioè nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli, appunto, delle acque meteoriche, immessi in un unico corpo recettore (1).

(1) In senso conforme, in fattispecie di percolamento intrinseco di cumuli di vinacce, derivanti dalla distillazione, e di ceneri depositate sul terreno prospiciente la distilleria e di dilavamento di tale complessivo materiale per effetto delle acque meteoriche, cfr. Cass. Sez. III 26 ottobre 1999, n. 12186, Bosso, rv. 215.081, in *Cass. pen.*, 2001, 2181.

*

Cass. Sez. III 17 febbraio 2021, n. 6149 - Di Nicola, pres.; Cerroni, est.; Di Nardo, P.M. (conf.) - Musio, ric. (*Cassa in parte con rinvio Trib. Lecce 25 ottobre 2018*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono e deposito incontrollato - Natura.

Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione, mentre il reato di deposito incontrollato, integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito «controllabile», cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, la cui anti-giuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 19 febbraio 2015 (ud. 19 novembre 2014), n. 7386, Cusini, rv. 262.410; Sez. III 15 luglio 2014, n. 30910, Ottonello, rv. 260.011.

*

Cass. Sez. III 12 febbraio 2021, n. 5601 - Di Nicola, pres.; Galterio, est.; Molino, P.M. (conf.) - D'Ambroggio, ric. (*Dichiara inammissibile App. Venezia 3 giugno 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Amministratore di una società - Obbligo di controllo sull'operato dei dipendenti.

Nell'obbligo di controllo incombente su chi riveste formalmente la carica di amministratore rientra anche quello, in materia ambientale, sull'operato dei dipendenti della società che abbiano posto in essere la condotta di abbandono di rifiuti indipendentemente dal luogo in cui si è consumata, così come di chi, gestendo in concreto la società, abbia assunto tale iniziativa in violazione delle norme che impongono l'osservanza di specifiche procedure per il loro smaltimento (1).

(1) Sull'assenza di rilevanza, ai fini della configurazione del reato, del profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta dei soggetti preposti alla direzione dell'azienda, potendo scaturire la loro responsabilità penale da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti, cfr. Cass. Sez. III 11 dicembre 2003, n. 47432, Bellesini, rv. 226.868, in *Riv. pen.*, 2004, 1136, e in *Ragusan*, 2004, 247, 205.

*

Cass. Sez. III Pen. 8 febbraio 2021, n. 4781 - Liberati, pres.; Reynaud, est.; Mastroberardino, P.M. (conf.) - Lunari, ric. (*Conferma Trib. Arezzo 7 luglio 2020*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Qualifica - D.p.r. n. 120/2017.

La previsione contenuta nell'art. 4 d.p.r. n. 120/2017 - secondo cui, per poter essere considerate sottoprodotti, le terre e rocce da scavo devono, tra l'altro, essere gestite in modo «conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'art. 21» - non è stata ex novo illegittimamente introdotta in assenza di delega, ma era già contenuta nella previgente disciplina (cfr. artt. 4 e 5, d.m. n. 161/2012), emanata in aderenza alla normativa di matrice eurounitaria. Attuando le indicazioni contenute nella legge-delega, il d.p.r. n. 120/2017 ha semmai semplificato gli adempimenti, posto che, con riguardo ai cantieri di piccole dimensioni, l'art. 21, comma 1, consente allo stesso produttore di materiali, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da trasmettersi, anche solo in via telematica, alla competente ARPA, almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori scavo, di accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 ed il secondo comma del medesimo art. 21 prevede che «la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f)» (1).

(1) Con riferimento alle condizioni previste per la sottrazione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina sui rifiuti, cfr. Cass. Sez. III 29 luglio 2013, n. 32797, Rubegni, rv. 256.661, in *Foro it.*, 2014, 5, 2, 311.

*

Cass. Sez. III 8 febbraio 2021, n. 4770 - Liberati, pres.; Reynaud, est.; Mastroberardino, P.M. (diff.) - Cappabianca, ric. (*Conferma Trib. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 20 settembre 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione - Illecita gestione - Reato comune

Il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un'ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 9 luglio 2013, n. 29077, Ruggeri, rv. 256.737; Sez. III 17 giugno 2011, n. 24431, Grisetti, rv. 250.614, in *Ambiente e sviluppo*, 2012, 3, 270.

*

Cass. Sez. IV 2 febbraio 2021, n. 3978 - Piccialli, pres.; Pavich, est.; Giordano, P.M. (conf.) - A.F., ric. (*Annulla con rinvio Trib. ries. Genova 3 luglio 2020*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Consulente/gestore di fatto di una società - Responsabilità - Condizioni.

Affinché il consulente/gestore di fatto di una società possa essere ritenuto responsabile del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, occorre che abbia posto in essere atti tipici di gestione, offrendo così un contributo obiettivo alle decisioni adottate da chi ha posto in essere la condotta illecita, nella consapevolezza delle implicazioni del comportamento tipico del soggetto qualificato (1).

(1) Con riferimento alla natura e alla consumazione del reato di traffico illecito di rifiuti, cfr. Cass. Sez. III 19 aprile 2019, n. 16036, Zoccoli, rv. 275.395, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 6, 483.

*

Cass. Sez. III 20 gennaio 2021, n. 2260 - Ramacci, pres.; Gai, est.; Angelillis., P.M. (conf.) - Felli, ric. (*Dichiara inammissibile App. Firenze 29 ottobre 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Veicoli fuori uso e prodotti del loro smantellamento - Qualifica.

I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce «16 01» dell'allegato D alla parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall'art. 184, comma 5, stesso decreto. A norma dell'art. 184 ter, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfatti i criteri e le condizioni in esso previsti. Sempre il d.lgs. n. 152 del 2006, art. 184 ter, comma 4, richiama espressamente anche il d.lgs. n. 209 del 2003. Secondo tale decreto, le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, provenienti dai centri di raccolta autorizzati di cui al d.lgs. n. 209 del 2003, costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato ai sensi del d.m. 5 febbraio 1998, suballegato 1-5. Ne consegue che le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 184 ter cit., cessano di essere rifiuti (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 16 luglio 2020, n. 21153, Souhi, non massimata.

*

Cass. Sez. III 15 gennaio 2021, n. 1719 - Di Nicola, pres.; Reynaud, est.; Giordano, P.M. (diff.) - Cozza, ric. (*Conferma Trib. Como 2 ottobre 2019*)

Acque - Scarico non autorizzato - Soggetto responsabile.

Del reato di esercizio di scarichi non autorizzati, previsto dall'art. 137, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, risponde innanzitutto il titolare dell'inse-diamento produttivo da cui origina lo scarico, ferma restando l'eventuale concorrente responsabilità, se diverso, del soggetto che in concreto gestisca l'impianto, in quanto su quest'ultimo grava l'onere di controllare che l'impianto da lui gestito sia munito dell'autorizzazione, presupposto di legittimità della gestione (1).

(1) In senso conforme, Cfr. Cass. Sez. III 3 marzo 2009, n. 9497, Martinengo, rv. 243.119, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2009, 1-2, 420; in *Ambiente e sviluppo*, 2009, 8, 751; Sez. III 6 febbraio 2002 (ud. 26 novembre 2001), n. 4535, Spada, rv. 220.845, in *Riv. polizia*, 2003, 106.